Allegato "A" al mio atto Repertorio n. 12670 e Raccolta n. 11000

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE –DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

Promosso da Cooperdolomiti, a cui aderisce, è costituito in forma di società cooperativa sociale, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi e per gli dell'art. 9 della Legge Regionale 22 ottobre 1988, n. 24, dell'art. 8 della legge 381/1991 e dell'art. 27 del D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive integrazioni e modifiche, un Consorzio di cooperative sociali denominato **"SOCIETA' COOPERATIVA SOZIALCOOP DOLOMITI Consorzio Cooperativo Sociale"**.

Sede del Consorzio cooperativo sociale è nel comune di **Bolzano**.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al **31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo)

Il Consorzio cooperativo sociale non ha scopo di lucro e si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale del rispetto della persona, principi che sono alla base del movimento cooperativo, ed in rapporto ad essi agisce, esercitando in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della gestione di servizi di utilità sociale.

Il Consorzio cooperativo sociale, nel quadro delle linee strategiche generali e settoriali di Cooperdolomiti, cui aderisce, determina le linee di azione delle attività inerenti il welfare socio-assistenziale sussidiario e mutualistico, nonché l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate o deboli o bisognose, ne cura il supporto e il potenziamento delle cooperative sociali nel proprio settore di attività.

Il Consorzio cooperativo sociale opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità e del territorio alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini anche attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e/o sanitari ed il sostegno e coordinamento dei soci e la loro collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Lo scopo principale che il Consorzio cooperativo sociale intende perseguire è quello di sviluppare le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di inclusione sociale, di integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate e creazione di capitale sociale, con attenzione alla centralità della persona.

Il Consorzio cooperativo sociale si propone di fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati e famiglie, servizi per il welfare, con riguardo ad attività educative, socio-

educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, riabilitative, nonchè ausiliarie e di supporto agli stessi servizi, finalizzati al recupero ed alla qualificazione umana, morale, sociale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alle Legge regionale 24/1988 tramite l'erogazione di servizi a ciò finalizzati.

Il Consorzio cooperativo sociale si prefigge di essere un'impresa sociale in grado di incidere sullo sviluppo sociale ed economico del territorio dolomitico all'intero dei confini della regione autonoma Trentino Alto Adige, organizzando le risorse attraverso rapporti, collaborazioni ed un'azione in rete di cooperative sociali e soggetti diversi ivi operanti. Intende inoltre impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori etici e sociali del cooperativismo, interagendo con le altre imprese sociali, cooperative e consorzi.

Il Consorzio cooperativo sociale ricerca e valorizza collaborazioni e *partnership* con qualsiasi forma d'impresa e organizzazione, finalizzate e funzionali allo sviluppo di politiche di inserimento ed integrazione lavorativa nelle comunità ed alla promozione di progetti di utilità sociale.

Il Consorzio si propone di intercettare e di recepire la domanda sociale e di lavoro emergente o latente progettando e organizzando risposte strutturate ai bisogni espressi dalla comunità locale, dalla famiglia, dalla persona, prioritariamente attraverso le proprie associate.

Il Consorzio opera anche attraverso la predisposizione di ricerche, studi, percorsi formativi ed educativi, nonché eventi, aventi per temi quelli di cui sopra.

Il Consorzio intende attivare tutte le forme possibili di collaborazione per disporre delle competenze necessarie per svolgere la propria attività con personale dipendente, professionisti, volontari o avvalendosi dei soci, di organizzazioni terze.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali ed organismi del Terzo Settore.

Persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Il Consorzio cooperativo sociale è retto secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Il Consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate oppure prestando direttamente servizi in proprio. Esso può operare anche con terzi.

Il Consorzio cooperativo sociale, radicato sul territorio altoatesino/sudtirolese, aderisce a Cooperdolomiti ed esplica la propria attività sociale all'interno del territorio della Regione Autonoma trentino Alto Adige.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, il Consorzio cooperativo sociale ha come oggetto:

a) promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di disabili, malati psichiatrici, giovani e adulti in stato di disagio sociale e soggetti deboli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" nonché i soggetti che

versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" del mercato;

b) gestire per conto terzi servizi di inserimento lavorativo per i soggetti di cui all'art. 4 della Legge 381/1991;
c) promuovere e gestire forme di servizi sociali, culturali ed educativi a favore di situazioni, che presentano diverse forme di disagio;
d) promuovere e gestire corsi di formazione volti all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili e in genere svantaggiati, ma anche alla qualificazione degli operatori facenti capo alle cooperative consorziate;
e) educare all'inserimento sociale e lavorativo le persone portatrici di disabilità, mediante attività che permettano loro la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione (case famiglia, comunità alloggio, co-housing e co-working), alla partecipazione di essi al processo sociale, culturale ed economico;
f) gestire in proprio e per conto terzi, servizi con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte a disabili, malati psichiatrici, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;
g) gestire e coordinare incontri culturali, dibattiti sui problemi del disagio, dell'handicap in particolare e dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;
h) progettare, organizzare e gestire attività di animazione e promozione socio culturale, per attivare percorsi di agio sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale a favore di giovani e adulti;
i) programmare e gestire percorsi consulenziali, terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria nell'osservanza delle condizioni poste dalla legge in materia di professioni protette;
j) programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società;
k) fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio educative, socio ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati;
l) gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;
m) gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
n) aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali con il coinvolgimento delle cooperative consorziate;
o) gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione socia-

le, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;

p) gestire servizi per l'educazione fisica, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi rivolti alla comunità in generale;

q) promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le attività principali;

r) contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Province, Comuni, Comunità comprensoriali) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, ai giovani, nonché agli anziani autosufficienti e non;

s) gestione di circoli sociali e ricreativi, in coerenza con le attività di cui sopra.

Il Consorzio inoltre potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni economiche, commerciali, immobiliari, mobiliari, industriali, di rappresentanza, o di commissione, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, anche acquisendo partecipazioni in altre società, enti o imprese a scopo di stabile investimento.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, registri od elenchi, come stabilito nella Legge 381 del 1991.

Il Consorzio cooperativo sociale potrà avvalersi di qualsiasi tipo di intervento previsto nei vari settori economico-sociali, produttivi e dei servizi dalle istituzioni nazionali, dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige, dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dagli Enti locali e dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Il Consorzio potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il Consorzio può dare l'adesione ad Enti ed organismi economici fideiussori o di garanzia, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a potenziare e coordinare le attività mutualistiche, nel rispetto della normativa vigente.

Il Consorzio, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

TITOLO III
SOCI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci del Consorzio Cooperative sociali ed i consorzi di cui alla Legge Regionale 24/88 e successive modifiche ed integrazioni nonché le Associazioni e Soggetti del Terzo Settore, le imprese sociali fino alla percentuale sul totale delle cooperative consentito dalla legge, le cui attività istituzionali siano strettamente affini o complementari a quelle del Consorzio e delle cooperative consorziate, le persone giuridiche pubbliche o private, nei limiti indicati dalla citata Legge Regionale 24/88 e s.m.i., che intendono contribuire al perseguimento degli scopi sociali ed alla

promozione e allo sviluppo delle attività delle cooperative sociali consorziate nel Consorzio.

Non possono essere soci le cooperative e le imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota di capitale sociale sottoscritta.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
d) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
e) l'entità della quota di capitale sociale che propone di sottoscrivere;
f) la dichiarazione del Cda tutto di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e se presente il regolamento interno, il codice etico adottato e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e seguenti del presente statuto;
h) gli altri documenti che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a non partecipare singolarmente o con altre imprese in concorrenza con il Consorzio, senza autorizzazione espressa del Consorzio stesso.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 8 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e, pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6, controfirmata per conferma e accettazione del potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione il rapporto mutualistico si risolve di diritto con la stessa data di risoluzione del rapporto sociale.

Art. 11 (Esclusione)

Oltre che nel caso indicato all'art. 2531 c.c., può essere escluso il socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per la ammissione;
b) che in qualunque modo danneggia materialmente il Consorzio;
c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, nel regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, nonché quelli in materia di vigilanza;
d) che non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio;
e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o dei pagamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo
f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC (posta elettronica certificata) o altra equivalente forma.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione alla deliberazione di esclusione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

Art. 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente versate, dedotte le eventuali perdite pregresse, o eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 15, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dalla normativa che disciplina le cooperative sociali.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Il Consorzio può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori formano capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
I conferimenti stessi e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) ciascuna.
Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare il proposto acquirente al Consiglio di Amministrazione che ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione , del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sui soci sovventori in base alla proporzione tra il fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente ar-

ticolo.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi sociali)

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) l'Organo di controllo, se nominato;
d) il Revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 20 (Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione (ad esempio telefax, e-mail o PEC) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Provincia di Bolzano.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 35.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero ogni qualvolta uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo (1/10) dei voti spettanti a tutti i soci, ne facciano domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 21 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o i soci, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo precedente, sottopongono alla loro approvazione.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre i venti giorni dalla data della richiesta.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle categorie dei soci;
b) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
c) la delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
d) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti, se previsti o nominati od obbligatori per legge;
e) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e, ove nominati, ai Sindaci ed al Revisore legale dei conti;
f) l'approvazione dei regolamenti interni;
g) la deliberazione su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
j) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori;
k) la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno;
l) l'individuazione dei criteri per la determinazione degli eventuali contributi dovuti dai soci.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa deliberazione dell'assemblea. In ogni caso, le votazioni in assemblea si fanno sempre in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio nei casi previsti dalla legge.

Lo svolgimento dell'Assemblea potrà essere disciplinato da apposito regolamento

sociale approvato dalla stessa Assemblea.

Art. 24 (Voto)

Ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci, che siano in regola nei versamenti delle azioni sottoscritte.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in proporzione all'ammontare della quota di capitale sociale sottoscritta e versata, secondo quanto appresso specificato:

- da € 550 (cinquecentocinquanta/00) fino a €25.000 (venticinquemila/00): un voto;

- da 25.001 (venticinquemilauno/00) in su: due voti;

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 17.

I soci sono rappresentati in Assemblea a mezzo del proprio Presidente o Vice Presidente. Qualora il socio intervenga a mezzo di persona diversa dal Presidente o dal Vice Presidente, dovrà produrre attestazione sottoscritta dal Presidente o dal Vice Presidente che dichiari che il soggetto incaricato a partecipare all'Assemblea è amministratore o socio dell'ente stesso.

I soci che per qualunque motivo, non possono intervenire con proprio rappresentante all'Assemblea, hanno la facoltà di delegare per iscritto, soltanto ad altro socio avente diritto di voto, il cui rappresentante non sia Amministratore, Sindaco o dipendente del Consorzio come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 1 (uno) socio.

Le deleghe vanno presentate al Presidente dell'assemblea o a persona da quest'ultimo incaricata, e conservate agli atti.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione. Lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri (tra cui il Presidente) variabile da 3 a 7, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, con le modalità di cui *infra*.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Resta inteso che la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra le persone rappresentanti i soci consorziati.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax, e-mail ed sms, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in adunanza collegiale si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il socio più diligente convoca con urgenza l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

In tal caso almeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare Amministratori Delegati, Direttori e Direttore Generale e può in ogni momento procedere e loro revoca.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo verificandosi le condizioni poste dall'art. 2543, comma 1 c.c.

L'organo di controllo è regolato dalla Legge.

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge esso svolge le funzioni di controllo di legalità e di revisione legale dei conti previste dalla legge in materia di spa.

I soci possono, tuttavia, rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato l'organo di controllo svolge solo il controllo di legalità e la revisione legale dei conti deve essere, invece, demandata ad un revisore legale od ad una società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis cc..

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia necessaria per legge, l'organo di controllo, ove nominato, svolge le medesime funzioni previste per la s.p.a., salvo che i soci preferiscano rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione e sempreché la società non sia soggetta a redigere il bilancio consolidato, poiché in tal caso la revisione legale dei conti deve essere affidata ad un revisore legale od ad una società di revisione ex art. 2409-bis del codice civile.

Qualora ciò sia ammesso dalla legge per tempo vigente l'organo di controllo può essere anche uni personale.

Art. 33 (Il Revisore legale dei conti)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1 del codice civile, da un revisore legale, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina e la disciplina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti si rimanda alla norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale se nominato. Il revisore dura in carica tre esercizi. Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale o dell'organo di controllo, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitato dall'organo di controllo regolato dalla legge per tempo vigente.

Qualora ciò sia ammesso dalla legge per tempo vigente l'organo di controllo a cui spetti anche la revisione legale dei conti può essere unipersonale.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO E RISTORNI

Art. 34 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) ciascuna, entro il limite massimo stabilito dalla legge;
 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art. 35 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
c) dalla riserva straordinaria;
d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge;
e) dall'eventuale sovrapprezzo se riscosso.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio.

Art. 35 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Se obbligatorio per legge, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo se presenti le diverse gestioni mutualistiche. Il Consiglio di Amministrazione documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59 e art. 43 legge regionale 5/2008 e successive modifiche, nella misura prevista dalle leggi medesime;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea deve in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni ob-

bligatorie per legge, alla costituzione di riserve comunque indivisibili.
Nessun utile può essere distribuito ai soci sotto qualsiasi forma.
In nessun caso il Consorzio potrà emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
In ogni caso per quanto occorrer possa si richiama l'intero testo dell'art. 2514 c.c. e della legge Regionale Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988, n. 24, che si deve intendere come qui riprodotto.

Art. 36 (Ristorni)
Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
Il Consorzio in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità degli scambi mutualistici sempre sotto forma di risparmio di costo per ogni singola prestazione effettuata dal Consorzio a favore del socio.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 37 (Mediazione e Clausola arbitrale)
Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci o altri organi di controllo e vigilanza, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione ad opera di un conciliatore unico che sarà nominato ed opererà secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bolzano, fatto salvo il rispetto degli articoli da 38 a 40 del D.lgs. 5/2003.
Le parti si impegnano ad attivare la suddetta procedura di mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.
Sono devolute alla cognizione di un arbitro unico secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominato con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, nonché quelle degli organi sociali;
c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta accettazione della clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 (Arbitro e procedimento)
L'arbitro unico viene nominato dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma 1 del D.Lgs. n.

5/2003.
L'Arbitro unico decide secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare l'Arbitro unico a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
L'Arbitro unico decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo che proroghi detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'Arbitro unico fissa al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunicherà alle parti. Deve, in ogni caso, fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese dell'Arbitro sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita al Arbitro unico è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Nomina liquidatori)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio)
In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci consorziati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione FONASCO, di cui all'art. 11 della Legge 59/1992 e all'art. 43 della Legge Regionale 5/2008.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali ed in particolare quelle previste dalla L.R 24/88 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to GRATA Andrea

F.to BERIOLA Barbara

F.to SGARZANI Alessandro

F.to PETRONE Walter

Felipe BENVENUTTI - Notaio

L.S.

Certificazione di conformità ai sensi dell'art. 22 e successive integrazioni e/o modificazioni, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Certifico io sottoscritto Dr. Felipe Benvenutti, Notaio in Bolzano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bolzano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al trentuno luglio duemilaventitré, rilasciata dalla Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia informatica, composta di numero ventidue pagine, è conforme al suo originale, formato su supporto analogico, firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti che sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Bolzano, lì 21 aprile 2021.
File firmato digitalmente dal Notaio Felipe Benvenutti.

Firmato digitalmente da FELIPE BENVENUTTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BOLZANO:80022130217